



COMUNE DI SOVERIA SIMERI

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 55 del 25.06.2019

OGGETTO: Proroga utilizzo personale di altro Ente presso l'Area Economico-Finanziaria del Comune di Soveria Simeri (CZ), ai sensi dell'art.1, comma 557, L. 311/04.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 16.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Nome e Cognome		Presente	Assente
MORMILE Mario Amedeo	Sindaco	x	
SARCONE Gian Carlo	Vice Sindaco	x	
COSCO Domenico	Assessore	x	

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr.ssa Rita Rosina Fratto, il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

Si dà atto preliminarmente che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa l'improcrastinabile necessità di continuare ad utilizzare un'idonea professionalità che possa svolgere le attività inerenti l'Area Finanziaria di questo Ente, avvalendosi di figura contrattualmente incardinata in altro Comune con esperienza nel settore, in applicazione dell'art.1, comma 557, L. 311/04;

Considerato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;

Vista la richiesta di autorizzazione a concedere la proroga dell'utilizzo temporaneo del dipendente, Rag. Giovanni Lamanna, inoltrata da quest'Amministrazione al Sindaco del Comune di Castelsilano (KR) con nota prot. n. 2054 del 20.06.2019;

Recepita, con nota acquisita al prot. n. 2196 del 25 giugno 2019, la deliberazione di Giunta del Comune di Castelsilano (KR) n. 50 del 21.06.2019, immediatamente eseguibile, con la quale il Rag. Giovanni Lamanna, dipendente a tempo parziale ed indeterminato, è stato autorizzato a prestare servizio presso il Comune di Soveria Simeri (CZ), ai sensi dell'art.1, comma 557, L. 311/04 fin oal 30.09.2019;

Richiamate le precedenti deliberazioni di G.C. di questo Ente aventi ad oggetto l'utilizzo e la proroga di utilizzo del rag. Giovanni Lamanna, dipendente del Comune di Castelsilano (KR) presso l'area finanziaria di Soveria Simeri ex art.1, comma 557, legge 311/2004;

Visto il contratto di lavoro tra il Comune di Soveria Simeri (CZ) ed il suddetto dipendente del Comune di Castelsilano (KR) stipulato in data 01.07.2015 per l'utilizzo dello stesso a supporto dell'attività dell'area finanziaria di questo Ente inizialmente per mesi 6 (sei) a decorrere dall'01.07.2015 e fino al 31.12.2015, salvo proroga;

Preso atto che si rende necessario procedere ad una proroga dell'incarico medesimo fino al 30.09.2019, salvo proroga o eventuale risoluzione anticipata del contratto concordata da ambo le parti o recesso unilaterale debitamente motivato notificato alla controparte, per assicurare la necessaria continuità e non paralizzare la complessiva attività degli uffici finanziari comunali;

Tenuto conto dell'assenso del dipendente interessato alla proroga dell'incarico medesimo;

Richiamato l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ai sensi del quale: *“i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la *ratio* della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

Evidenziato che lo strumento previsto dal legislatore con l'articolo 1, comma 557, della l. n. 311/2004 costituisce deroga al principio di esclusività e non cumulabilità di impieghi sancito dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: .. *gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";

Rilevato che l'incarico ex art. 1, comma 557, della l. n. 311/2004 è stato oggetto di diversi pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti, soprattutto ai fini di eventuali limitazioni all'utilizzo di tale forma contrattuale rispetto ai vincoli in materia di personale;

Preso atto che, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente al quesito se per il personale di cui un Ente si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, debba computarsi o meno nel tetto di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, si ritiene di poter escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28, in primis perché non comporta l'ingresso di nuovo personale, soprattutto di tipo precario (cfr. Corte dei Conti Veneto del. 955/2012 PAR, 815/2012 PAR, Corte dei Conti Piemonte 223/2012 PAR), fermo restando il concorso alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della l. n. 296/2006;

Dato atto che secondo recente e consolidato orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra, quindi, l'ipotesi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale" (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

- la spesa che deriva dall'utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore nella spesa di personale;

Visto il parere UPPA n. 34 del 23.05.2008 del Dipartimento della funzione pubblica, inerente la perdurante applicabilità del citato art. 1 comma 557, nella quale si evidenzia come la disposizione in esame ha una formulazione generica. Infatti, non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzano il ricorso alla sua applicazione;

Considerato che il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del citato art. 1, comma 557, tenuto conto dei vincoli organizzativi stabiliti dall'ente che riceverà la prestazione, può configurarsi nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (anche se la Corte Conti ritiene non necessaria la stipula di ulteriore contratto di lavoro);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 165 del 2001;

Visti i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni- Autonomie locali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di prorogare l'utilizzo del Rag. Giovanni Lamanna, dipendente part-time del Comune di Castelsilano (KR) inquadrato nella categoria C, posizione economica C1, per collaborazione e supporto all'area economico-finanziaria del Comune di Soveria Simeri (CZ) con decorrenza immediata e fino al 30.09.2019, salvo proroga o eventuale risoluzione anticipata del contratto concordata da ambo le parti o recesso unilaterale debitamente motivato notificato alla controparte, per un massimo di n. 09 ore settimanali;

Di dare atto che, con deliberazione di G.C. n. 50 del 21.06.2019 del Comune di Castelsilano (KR), il suddetto dipendente è stato autorizzato a prestare la propria attività a favore di questo Ente ai sensi dell'art.1, comma 557, L. 311/04;

Di dare atto che al dipendente sarà corrisposto un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e la posizione economica di appartenenza per ogni ora lavorativa effettivamente resa presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 09 ore settimanali;

Di dare atto che il contratto di lavoro stipulato in data 01.07.2015, ex art.1, comma 557, L. 311/04, per n. 09 ore settimanali, si intende prorogato per tutta la durata del presente utilizzo, nelle more dell'accorpamento delle funzioni fondamentali tra Comuni, come da previsione di legge;

Di trasmettere copia del presente deliberato al dipendente, Rag. Giovanni Lamanna, al Sindaco del Comune di Castelsilano (KR) ed ai propri uffici comunali per gli adempimenti successivi e consequenziali di rispettiva competenza;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134, ultimo comma, del D. Lgs 267 2000.